



Consip S.p.A.

Servizio di sorveglianza per il marchio "CONSIP"

CAPITOLATO TECNICO

SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PER IL MARCHIO "CONSIP"



INDICE

1	DEFINIZIONI	3
2	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2.1	Durata del servizio	4
3	MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO.....	4
3.1	Generalità.....	4
3.2	Responsabile della fornitura	5
3.3	Modalità di comunicazione	5
4	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA	5
5	OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	5
6	MODALITÀ FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	7



1 DEFINIZIONI

Nel corpo del documento, ai termini di cui appresso, viene attribuito il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- **Committente:** la Consip S.p.A.;
- **Capitolato tecnico:** il presente documento che enuncia le specifiche tecniche alle quali si dovrà conformare il Servizio;
- **Servizio:** il complesso delle attività oggetto del presente Capitolato;
- **Società:** la società aggiudicataria del servizio;

2 OGGETTO DEL SERVIZIO

Oggetto del presente Capitolato è il servizio di sorveglianza del Marchio "CONSIP", che consiste nella sorveglianza e nella individuazione, di marchi simili e/o identici a quello oggetto del servizio.

Il Servizio, che comprende l'attività di tempestiva comunicazione a Consip S.p.A. relativamente all'esistenza di marchi simili e/o identici depositati in Italia o nell'Unione Europea da soggetti terzi, ha l'obiettivo di consentire a Consip S.p.A. di attivarsi con sollecitudine in difesa del marchio in oggetto sia in via amministrativa, tramite il deposito di opposizioni, sia in via stragiudiziale e/o giudiziale, tramite l'invio di diffide e/o la notifica di atti giudiziari.

L'attività oggetto del servizio consiste nel monitoraggio costante e sistematico dei registri marchi (registri nei quali sono riportati i dati di tutti i marchi depositati e registrati).

In particolare si richiede il monitoraggio delle seguenti banche dati:

- Ufficio Italiano Brevetti e Marchi;
- European Union Intellectual Property Office ;
- World Intellectual Property Office in relazione ai marchi internazionali che designano il territorio italiano o dell'UE.

Si segnala inoltre che il Servizio richiesto dovrà riguardare le seguenti classi:

- **CLASSE 35:**
 - Pubblicità;
 - Gestione di affari commerciali;
 - Amministrazione commerciale;
 - Lavori di ufficio.



Tale classe comprende, essenzialmente, i servizi resi da persone o da organizzazioni il cui scopo principale è:

1. l'aiuto nell'esercizio o la direzione di un'azienda commerciale o
2. l'aiuto nella direzione degli affari o delle funzioni commerciali di un'azienda industriale o commerciale

nonché i servizi di imprese di pubblicità che si incaricano essenzialmente di comunicati al pubblico, di dichiarazioni o di annunci concernenti ogni genere di merci e servizi.

- **CLASSE 36:**

- Assicurazioni;
- Affari finanziari;
- Affari monetari;
- Affari immobiliari.

Tale classe comprende, essenzialmente, i servizi resi negli affari finanziari e monetari ed i servizi resi in relazione a contratti di assicurazione di ogni genere.

- **CLASSE 42:**

- Servizi scientifici e tecnologici e servizi di ricerca e progettazione ad essi relativi;
- Servizi di analisi e di ricerche industriali;
- Progettazione e sviluppo di hardware e software.

Tale classe comprende, essenzialmente, i servizi resi da persone, individualmente o collettivamente, in relazione con gli aspetti teorici o pratici di settori complessi di attività; tali servizi sono resi da professionisti come chimici, fisici, ingegneri, programmatori informatici, ecc.

2.1 DURATA DEL SERVIZIO

Il contratto acquista efficacia dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata di 36 mesi.

3 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

3.1 GENERALITÀ

La Società dovrà eseguire le prestazioni in oggetto a perfetta regola d'arte, con la necessaria diligenza e competenza professionale e con risorse qualificate secondo i requisiti indicati nel presente Capitolato e nell'offerta della Società.



Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i responsabili del Committente, secondo modalità opportunamente concordate.

3.2 RESPONSABILE DELLA FORNITURA

La Società dovrà comunicare alla stipula, il nominativo del Responsabile della Fornitura, nonché un numero di telefono e un indirizzo e-mail al quale indirizzare eventuali comunicazioni.

Il Responsabile della fornitura sarà l'interlocutore unico del Committente per gli aspetti amministrativi, per l'organizzazione ed il coordinamento delle attività contrattuali.

3.3 MODALITÀ DI COMUNICAZIONE

La Società si impegna a comunicare, entro 5 giorni dalla stipula del contratto, un indirizzo e-mail, un numero di telefono al quale rivolgersi, per ogni comunicazione relativa all'esecuzione delle attività contrattuali.

L'organizzazione del suddetto servizio di comunicazione dovrà essere a carico della Società.

Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, la Società dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicandone tempestivamente al Committente le eventuali variazioni.

4 ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA

La Società aggiudicataria si impegna a porre in essere quanto necessario a garantire l'esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs.81/2008 "Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro", cooperando e coordinandosi, in particolare, con i referenti della Committente, ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 dell'art. 26 del citato decreto.

5 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per garantire la massima riservatezza delle informazioni raccolte durante le attività descritte nel presente Capitolato tecnico e a non divulgare, in nessun caso, a terzi i predetti dati, documenti, informazioni o parti di essi senza il preventivo ed esplicito accordo del Committente.



Consip S.p.A.

Servizio di sorveglianza per il marchio "CONSIP"



6 MODALITÀ FATTURAZIONE E PAGAMENTO

In relazione alle tipologie di fornitura di cui al paragrafo 2, il Servizio potrà essere fatturato in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del Contratto così come previsto dall'art. 15 comma 1 delle Condizioni Contrattuali.

Per il pagamento della fattura emessa non dovrà essere allegata, la verifica di conformità di cui all'art. 12 delle Condizioni Contrattuali.